

# **REGOLAMENTO DEL CIMITERO DI AGNO (del 17.12.2025)**

Il **Consiglio comunale del Comune di Agno**, visti

- la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;
- il Regolamento sulle pompe funebri, l'esumazione e il trasporto delle salme (Regolamento pompe funebri) del 1. aprile 2015;
- la Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987

**d e c r e t a:**

## **TITOLO I – NORME GENERALI**

### **Art. 1 Campo di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del cimitero comunale di Agno, tenuto conto delle disposizioni cantonali e federali in materia e riservate le competenze del medico delegato.

### **Art. 2 Proprietà e concessioni**

1. Il cimitero è di proprietà del Comune.
2. Le concessioni conferiscono ai concessionari un diritto personale di carattere pubblico all'uso dei posti assegnati limitato alla destinazione cimiteriale, ma nessun diritto reale sul suolo.
3. In caso di soppressione del cimitero o di destinazione ad altro scopo, decadono automaticamente tutti i diritti dei concessionari.

### **Art. 3 Competenze**

L'amministrazione del cimitero è affidata al Municipio di Agno e sono di sua competenza la sorveglianza, la manutenzione degli spazi comuni, la pulizia, la gestione, l'ordine e l'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dalle concessioni fatte ai singoli privati.

### **Art. 4 Delega**

Il Municipio ha la facoltà di delegare, ai servizi amministrativi comunali o a terzi, la sorveglianza, la manutenzione, le opere di affossatore, le opere di migliona o incarichi amministrativi e può disporre l'attribuzione di mandati specifici.

### **Art. 5 Composizione del cimitero**

L'area del cimitero è suddivisa in:

- settore loculi cinerari;
- settori campi comuni A-B-C-D;
- settori tombe di famiglia;
- ossario.

### **Art. 6 Aveni diritto**

1. Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e i resti di salme di persone:
  - a. decedute nel territorio del Comune di Agno;
  - b. attinenti del Comune di Agno;
  - c. domiciliate nel Comune di Agno al momento del decesso;
  - c. aventi diritto all'inumazione in una tomba di famiglia.
2. Per casi particolari e per giustificati motivi il Municipio può rilasciare concessioni a persone che non rientrano nei criteri di cui al precedente cpv. 1.

### **Art. 7 Inumazioni, tumulazioni ed esumazioni**

Le inumazioni si riferiscono alla sepoltura di salme in fosse scavate per terra.

Le tumulazioni si riferiscono alla deposizione di urne con ceneri nei loculi o nelle tombe.

L'esumazione si riferisce al recupero di resti di persone inumate o tumulate.

### **Art. 8 Registro**

Il preposto servizio amministrativo comunale tiene il registro delle inumazioni, tumulazioni e esumazioni.

## **TITOLO II - DEPOSIZIONE URNE CINERARIE**

### **Art. 9 Concessione loculi**

1. Le urne cinerarie sono depositate negli appositi loculi o in tombe esistenti.
2. La concessione è di competenza del Municipio.
3. L'assegnazione dei loculi avviene secondo l'ordine progressivo risultante dalla planimetria del cimitero.
4. I loculi possono essere concessi agli aventi diritto in ogni momento. L'assegnazione definitiva avverrà solo al momento dell'utilizzo e secondo l'ordine progressivo.
5. In ogni loculo possono essere depositate un massimo di tre urne cinerarie.
6. Non sono ammessi resti funebri che non siano ceneri.
7. Il Municipio può disporre, a sue spese, lo spostamento delle urne per giustificati motivi.

### **Art. 10 Durata della concessione**

1. La durata della concessione dei loculi è di 40 anni, calcolata dalla prima tumulazione, con possibilità di rinnovo. Ogni rinnovo ha una durata di 20 anni. Se l'ultima tumulazione avviene nell'ultimo ventennio di validità della concessione la scadenza è posticipata di 20 anni, senza necessità di un formale rinnovo.
2. Il deposito delle urne nelle tombe ha termine con la scadenza di concessione della tomba.
3. I termini di concessione giungono a termine il 31 dicembre dell'anno di scadenza.
4. Se la concessione spetta a una pluralità di persone, i concessionari sono tenuti a designare una persona abilitata a rappresentarli in tutte le pratiche inerenti ai diritti e agli obblighi derivanti dalla concessione. Ogni cambiamento dell'avente diritto o del rappresentante deve essere notificato al Municipio mediante istanza scritta, corredata dai documenti giustificativi e da generalità e indirizzo del nuovo concessionario o del nuovo rappresentante, ai fini dell'iscrizione dei dati aggiornati nel registro del cimitero.
5. Diritti e obblighi derivanti dalla concessione sono trasmissibili per successione. La concessione non può essere ceduta, pignorata o sublocata.
6. Per le concessioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la cui durata non è stata determinata nell'atto di concessione, sono applicabili i disposti dei capoversi precedenti.

### **Art. 11 Rinnovo della concessione**

1. Almeno un anno prima della scadenza del termine di rinnovo, il Municipio avvisa il concessionario o il rappresentante dei concessionari, se intende rinnovare la concessione, informandolo sulle conseguenze del mancato rinnovo.
2. Quando il Municipio non fosse in grado di identificare il concessionario o il rappresentante, la comunicazione avverrà mediante pubblicazione agli albi comunali e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.
3. In assenza di risposta o di rinnovo, la concessione cessa e il Municipio disporrà l'esumazione con la conseguente deponia nell'ossario e la rimozione dei segni funebri.

### **Art. 12. Modalità di deposizione**

1. Le ceneri devono essere contenute in urne di forma appropriata. Per la chiusura dei loculi è posata una lastra di granito fornita dal Comune.

2. Sulle stesse sono scritti, con caratteri e secondo disposizioni prescritti dal Municipio, il cognome, il nome, l'anno di nascita e di morte del defunto. Altre iscrizioni non sono ammesse.  
È permesso applicare alla lastra una cornice con fotografia, un vasetto portafiori, una croce o una fiamma di tipo, misura e modo autorizzati dal Municipio. Le relative spese sono a carico del concessionario.
3. La chiusura della lastra e le applicazioni di cui sopra devono essere eseguite da un'impresa specializzata iscritta all'albo cantonale delle onoranze funebri.
4. Il Municipio disporrà quanto sopra in via d'ordinanza.

#### **Art. 13. Consenso per deposizione urne**

Per la deposizione delle urne cinerarie nei loculi o nelle tombe è necessario il consenso del servizio amministrativo preposto, al quale vanno comunicate data e ora della deposizione.

### **TITOLO III - SEPOLTURE**

#### **Art. 14. Autorizzazione**

1. Nessuna salma può essere sepolta nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte, fermo restando un minimo di 24 ore dal decesso.
2. Il Municipio, tramite il servizio amministrativo preposto, provvede a impartire le relative disposizioni in modo da permettere la cerimonia funebre.

#### **Art. 15 Struttura dei feretri**

1. Un feretro non può contenere che una sola salma.
2. Le salme devono obbligatoriamente essere rinchiusi in un feretro di legno dolce di facile decomposizione e biologicamente degradabile. Non vengono accettati feretri con interni in zinco, metalli o feretri in stoffa.

#### **Art. 16 Assegnazione posti e durata nei settori comuni**

1. L'assegnazione delle tombe nei settori comuni avviene secondo l'ordine progressivo risultante dalla planimetria del cimitero a disposizione presso il Servizio comunale preposto.
2. I posti rimasti liberi a seguito di esumazione possono essere assegnati indipendentemente dall'ordine progressivo ed a giudizio dell'Autorità comunale.
3. La concessione di tombe nei campi comuni ha una durata di 20 anni.
4. Alla sua scadenza la concessione non è rinnovabile.
5. In ogni tomba sita nei settori comuni può essere collocato unicamente un feretro.

#### **Art. 17 Concessione e durata delle tombe di famiglia**

1. Le tombe di famiglia possono essere assegnate tenuto conto della disponibilità.
2. La concessione ha una durata di 40 anni, calcolata dalla data della prima sepoltura, con possibilità di rinnovo.
3. Ogni rinnovo ha una durata di 20 anni. Se nel corso degli ultimi 20 anni è avvenuta una sepoltura la scadenza è automaticamente differita di 20 anni, senza necessità di un formale rinnovo.
4. E' pure data la possibilità di concessione di tombe di famiglia con sottostruttura in muratura già predisposta per accogliere 2 feretri.
5. Tutti i costi relativi all'inumazione, in particolare le opere da affossatore, lo smontaggio e l'allestimento di monumenti funebri e incisioni epigrafi sono totalmente a carico del concessionario.
6. Per la durata e il rinnovo della concessione è applicabile quanto disposto all'art. 10 del presente regolamento.

### **TITOLO IV - OSSARIO**

#### **Art. 18 Ossario comunale**

1. Nell'ossario comunale vengono depositati tutti i resti provenienti da esumazioni qualora gli eredi non diano indicazioni diverse.
2. Vengono depositate anche ceneri di urne provenienti da cremazioni i cui eredi richiedono appositamente la deposizione.
3. I costi relativi alla deposizione nell'ossario comunale sono assunti dal Comune.
4. Non è prevista alcuna iscrizione esterna dei nominativi dei resti depositati.

### **TITOLO V - RINUNCIA E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

#### **Art. 19 Rinuncia alla concessione**

1. Coloro che intendono ritirare salme, urne cinerarie o resti presenti in tombe la cui concessione non è ancora scaduta devono farne richiesta al Municipio.
2. Chi rinuncia alla concessione deve assumersi le spese di spurgo e per la sistemazione del terreno o la sostituzione a nuovo delle lastre cinerarie in pietra naturale.
3. Ai concessionari non è riconosciuto alcun rimborso della tassa precedentemente pagata.

#### **Art. 20 Revoca della concessione**

1. Il Municipio può ordinare lo spurgo delle tombe e/o dei loculi che risultano oggettivamente abbandonati, prima del termine di scadenza della concessione, previo avviso agli albi comunali e sul Foglio ufficiale.
2. La revoca non dà diritto al rimborso della tassa di concessione.

### **TITOLO VI – EDILIZIA FUNERARIA E MANUTENZIONE DELLE CONCESSIONI**

#### **Art. 21 Monumenti funebri**

1. Nei campi comuni non è obbligatoria la posa di monumenti. La tomba deve essere tuttavia delimitata con cordoni di pietra e provvista della targa con i dati della persona defunta.
2. I concessionari di una tomba di famiglia sono tenuti ad allestire un monumento funebre entro un anno dalla concessione.

#### **Art. 22 Costruzione ed estetica dei monumenti**

1. Per la costruzione di tombe e/o la posa di monumenti, lapidi, croci e ricordi funebri di qualsiasi natura deve essere presentata domanda scritta e corredata dal progetto, al Municipio, il quale rilascia la propria autorizzazione.
2. Il Municipio può esigere, a suo insindacabile giudizio, che vengano apportate modifiche di carattere tecnico ed estetico dettate dalle vigenti disposizioni.
3. Ogni successivo cambiamento della struttura del monumento deve pure essere preventivamente autorizzato dal Municipio.
4. Qualunque opera eseguita o collocata sulla tomba che non sia conforme alle norme stabilite e/o non sia stata autorizzata, dovrà essere rimossa o modificata nel rispetto alle norme edilizie. Le relative spese sono a carico del concessionario.

#### **Art. 23 Dimensioni dei monumenti**

1. I manufatti non devono alterare né occultare alla vista i cordoli di pietra che delimitano i viali, neppure se inclusi nell'area concessa in uso.
2. La posa di coperture metalliche o altro a protezione dei manufatti è vietata.
3. Le dimensioni massime dei manufatti devono rispettare quanto previsto nell'ordinanza municipale.

#### **Art. 24 Altre disposizioni relative ai monumenti**

1. Le croci, le lapidi e i monumenti funebri sono, per tutta la durata della concessione, di proprietà della famiglia del defunto, e devono essere posati in modo da non costituire pericolo per nessuno o provocare danni a terze persone. Sono vietati i cancelli, le croci, ecc. a punte aguzze.

2. Ogni danno di qualsiasi specie che potesse derivare dalla costruzione, dalla posa o dalla conformazione di monumenti, lapidi ecc. è a carico di chi lo cagiona, in ultima analisi del proprietario a cui appartengono le opere.

#### **Art. 25 Responsabilità**

Il Comune non si assume responsabilità alcuna per danni provocati da terzi e/o da eventi naturali a tombe, lapidi e/o monumenti eretti nel cimitero.

#### **Art. 26 Manutenzione**

1. Le tombe, i monumenti, le lapidi e in generale qualsiasi manufatto devono essere mantenuti in buono stato. La cura e la manutenzione sono a carico del concessionario.
2. Se la manutenzione fosse trascurata, il Municipio assegna al concessionario un termine adeguato a rimediare all'incuria sotto comminatoria, in caso di inadempienza, dell'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario.

#### **Art. 27 Fiori e arbusti**

1. I fiori appassiti devono essere man mano depositati negli appositi contenitori.
2. È vietata ogni coltivazione, che non sia quella di semplici fiori o di arbusti sempreverdi a un'altezza massima di 80 cm.
3. Quando queste coltivazioni fossero di impedimento alla viabilità del cimitero, il Municipio, senza avviso agli interessati, adotta gli opportuni provvedimenti.
4. Davanti ai loculi cinerari è ammessa la posa di vasi di fiori unicamente negli spazi delimitati e definiti dal Municipio fatta eccezione di un periodo di 15 giorni dopo il funerale, come pure nel periodo dal 26 ottobre al 9 novembre.
5. Nel periodo che va dal mese di marzo al mese di ottobre è vietato lasciare contenitori nei quali può ristagnare dell'acqua per evitare il diffondersi della zanzara tigre.

### **TITOLO VII – ESUMAZIONI**

#### **Art. 28 Genere d'esumazione**

1. Le esumazioni sono di tipo ordinario o straordinario.
2. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo la scadenza della concessione a spese del Comune. In ogni caso qualsiasi esumazione ordinaria non può avvenire prima che siano trascorsi venti anni dall'inumazione.
3. Le esumazioni straordinarie si possono fare in ogni tempo, riservati i disposti di Legge.

#### **Art. 29 Esumazioni**

1. I posti rimasti liberi a seguito di esumazione o prima della data di scadenza della concessione ritornano a disposizione del Municipio, senza obbligo di rimborso della tassa di concessione.
2. Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni sono riposte nell'ossario.
3. A richiesta possono essere cremate e collocate nei loculi o in tombe di famiglia a spese degli interessati.
4. Le ceneri non ritirate dai concessionari entro tre mesi dalla scadenza della concessione saranno depositate nell'ossario.
5. Il Municipio assegna ai concessionari un termine di tre mesi per rimuovere e ritirare tutti i manufatti collocati o costruiti sulle tombe, sulle fosse o nei loculi rimasti privi di spoglie a seguito di esumazione.
6. Se i concessionari non provvederanno entro il termine di cui al precedente capoverso, il Municipio ordinerà la rimozione e la distruzione dei manufatti.

#### **Art. 30 Avviso per esumazioni ordinarie**

1. La data delle esumazioni ordinarie è pubblicata per un periodo di almeno 30 giorni agli albi comunali e sul Foglio Ufficiale.
2. I parenti, per quanto possibile, sono avvertiti singolarmente, con avviso al rappresentante della concessione, se noto nel registro delle inumazioni.

3. Il servizio amministrativo preposto iscrive nell'apposito registro le risultanze di ogni singola esumazione.
4. Le spese relative alle esumazioni ordinarie sono a carico del Comune.

#### **Art. 31 Autorizzazione per esumazioni straordinarie**

1. Le esumazioni straordinarie, eseguite prima della scadenza delle concessioni, possono avvenire solo nei seguenti casi:
  - a. dietro ordine dell'autorità giudiziaria competente;
  - b. per necessità di sistemazione dei cimiteri accertata dal Municipio;
  - c. per decisione presa dal Municipio dietro istanza motivata presentata dalla famiglia del defunto.
2. Le esumazioni straordinarie, prima che siano trascorsi vent'anni dalla inumazione, presuppongono il consenso del Dipartimento della sanità e della socialità (Ufficio di sanità) e la presenza di un medico designato dal Municipio.
3. Le spese delle esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti, salvo nel caso del capoverso 1 lettera b.

### **TITOLO VIII – NORME GENERALI DI POLIZIA**

#### **Art. 32 Orari di apertura**

Il Municipio stabilisce gli orari di apertura del cimitero.

#### **Art. 33 Funzioni funebri**

1. Le cerimonie funebri, le inumazioni e le esumazioni devono avvenire di giorno, sono escluse di regola la domenica e i giorni festivi riconosciuti, previa autorizzazione municipale.
2. Nel caso in cui si preveda forte affluenza ad una cerimonia, le ditte di onoranze funebri sono tenute ad avvisare il Municipio, per richiedere la presenza della Polizia.

#### **Art. 34 Accesso con macchinari**

L'accesso con macchinari può essere permesso, se le condizioni lo permettono, per i lavori di scavo e la costruzione di tombe e di monumenti, previa autorizzazione del Municipio.

#### **Art. 35 Regole di comportamento**

1. Nel cimitero è severamente vietato ogni atto o contegno indecoroso.
2. Nel cimitero e nelle sue immediate vicinanze si deve osservare un comportamento rispettoso e compatibile con il luogo e astenersi dall'arrecare disturbo ai visitatori.

#### **Art. 36 Rifiuti**

1. Tutti i rifiuti provenienti dalla rimozione di fiori, dalla pulizia e dalla manutenzione delle tombe da parte dei privati, devono essere raccolti e depositati nelle apposite vasche.
2. I materiali edili provenienti dalle costruzioni di privati devono essere sollecitamente rimossi a cura e a spese dell'esecutore dei lavori.

#### **Art. 37 Divieto d'esecuzione di lavori nei giorni festivi**

1. Nessun lavoro può essere eseguito nei giorni festivi.
2. Qualsiasi lavoro da parte di privati deve essere eseguito di regola durante gli orari per i lavori edili e di genio civile. È vietata l'esecuzione di lavori dalle ore 18.00 alle ore 08.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 nei giorni feriali.

#### **Art. 38 Danneggiamenti o manomissioni**

1. Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni causati dalla natura e/o da terzi ai monumenti funebri e agli accessori.
2. È esclusa ogni responsabilità del Comune in caso di furto.

### **Art. 39 Contravvenzioni, azioni civili e penali**

1. Chiunque contravvenga alle prescrizioni di questo regolamento è punibile con una multa da CHF 100.00 a CHF 10'000.00. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e ss. della LOC.
2. È riservata l'azione civile e penale, segnatamente nei casi di turbamento della pace dei defunti (art. 262 del Codice penale) e di danneggiamento (art. 144 del Codice penale).

## **TITOLO IX – CAMERA MORTUARIA**

### **Art. 40 Disposizioni**

1. La camera mortuaria è a disposizione per accogliere le salme in attesa della sepoltura e/o della cremazione.
2. L'addobbo funebre e ogni altro intervento relativo ad accogliere le salme sono a carico del committente.

### **Art. 41 Concessione**

1. L'utilizzo della camera mortuaria è soggetto ad autorizzazione da richiedere al servizio amministrativo preposto.
2. L'autorizzazione può essere negata qualora non sia disponibile la camera mortuaria in quanto già in utilizzo.

### **Art. 42 Orari di apertura**

La camera mortuaria, di regola, è aperta tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

## **TITOLO X – TASSE**

### **Art. 43 Tasse**

1. Le tasse di concessione, di rinnovo e di occupazione della camera mortuaria sono stabilite dal Municipio, mediante ordinanza, nei limiti definiti dal seguente tariffario:

<b>Genere di concessione</b>	<b>Minimo</b>	<b>Massimo</b>
Concessione loculo	700.00	1'500.00
Rinnovo concessione loculo	350.00	750.00
Tassa sepoltura nei settori comuni	500.00	1'300.00
Tassa per posa urna cineraria in tomba	100.00	300.00
Concessione tomba di famiglia senza sottostruttura predisposta	al mq 1'000.00	al mq 2'000.00
Rinnovo tomba di famiglia senza sottostruttura	al mq 200.00	al mq 400.00
Concessione tomba di famiglia con sottostruttura predisposta per due posti	10'000.00	15'000.00
Rinnovo concessione tomba di famiglia con sottostruttura predisposta per due posti	2'000.00	3'000.00
Utilizzo camera mortuaria al giorno	0.00	100.00

2. Agli aventi diritto a sensi dell'art. 6 cpv 2 viene richiesta una tassa maggiorata del 50%.

### **Art. 44 Fatturazione**

1. La fatturazione avviene al momento del rilascio della concessione o del suo eventuale rinnovo.
2. Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dall'emissione.
3. Le fatture sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni dalla loro intimazione, mentre le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
4. Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

5. Le bollette emesse dal Municipio sono parificate a decisioni giudiziarie ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 cifra 2 LEF.

## **TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 45 Applicazione e contestazioni**

1. Contro i provvedimenti presi dal Municipio è data ai concessionari direttamente toccati, o a chi giustificasse un legittimo interesse, facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei termini previsti di legge.
2. Le norme di questo Regolamento prevalgono su eventuali disposizioni contrastanti di natura testamentaria prese del defunto.
3. Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

### **Art. 46 Diritto previgente**

Diritti ed obblighi connessi alle concessioni accordate in base al diritto previgente sono disciplinati da questo regolamento dal momento della sua entrata in vigore.

### **Art. 47 Diritto suppletorio**

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni federali e cantonali vigenti in materia.

### **Art. 48 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità cantonale competente.

### **Art. 49 Abrogazione**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento del cimitero dell'01.01.1979 e le successive modifiche del 27.10.1983, nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

## **PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Presidente:

Il Segretario:

Regolamento adottato dal Municipio con ris. mun. no. in data 10.11.2025.

Approvato dall'onorando Consiglio comunale nella seduta del ....

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, con decisione no. del.

Publicato il dispositivo della risoluzione di approvazione della SEL, dal (art. 189 cpv. 3).